



# A.U.A. e FRANTOI OLEARI

## DPR 59/2013 - L. 28 dicembre 2015 art. 65

### ATTIVITA' FORMATIVA

## Piano per il Lavoro – Concorso unico territoriale per le Amministrazioni della Regione Campania

### Avvio percorso formativo

**3° Giornata**  
Direzione Generale– NAPOLI  
25 agosto 2020

Dott. Claudio MARRO  
Direttore Tecnico f.f.  
A.R.P.A.C.

Dott. Pasquale FALCO  
A.R.P.A.C. – Direzione Tecnica  
Tecnico Unità Operativa  
Rifiuti e Uso del Suolo



DPR 59/2013  
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.

***FOCUS su***

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

Legge 28 dicembre 2015 n. 221- Capo X art. 65

Assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle **acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari** (**con condizioni**)



D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59  
*REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.*

L'AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, prevista dal DPR 59/2013, ed anticipata dall'art. 23 del D.L. n. 5/12, è un "provvedimento abilitativo unico" che va inteso come un "contenitore" di diversi aspetti autorizzativi che vengono considerati con un approccio integrato

Le normative di settore (le norme nazionali e quelle di recepimento con delibere, disciplinari e linee guida regionali) continuano ad avere la loro validità; è mutata solo la procedura relativa agli aspetti autorizzatori, che è stata inglobata in un unico iter



DPR 59/2013

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.

### *Alcuni Aspetti della norma*

**Destinatari:** Tutte le imprese non soggette ad A.I.A. (attività industriali non comprese all'All. VIII Parte II D.Lgs. 152/06) siano esse una grande impresa o una P.M.I.

**Tempistica:** Va richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito; ma, per continuare l'attività in caso di mancata risposta prima della scadenza, se ne consiglia l'inoltro entro i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo abilitativo in scadenza.

**Validità:** Ha validità di 15 anni dalla data di rilascio

**Finalità:** semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, in quanto sostituisce e ingloba diversi titoli abilitativi, producendo un efficace snellimento burocratico sia per le imprese che per la P.A.



L'A.U.A. **sostituisce e ingloba** i titoli abilitativi seguenti

<b><u>Autorizzazione</u></b> agli scarichi	<b>Artt. 152 e ss. del D.Lgs n.152/2006;</b> art. 3 comma 1 lettera a) DPR 59/2013
<b>Comunicazione</b> preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste	<b>Art.112 del D.Lgs n.152/2006;</b> art. 3 comma 1 lettera b) DPR 59/2013.
<b><u>Autorizzazione</u></b> ordinaria alle emissioni in atmosfera	<b>Art. 269 del D.Lgs n.152/2006;</b> art. 3 comma 1 lettera c) DPR 59/2013
<b><u>Autorizzazione generale</u></b> alle emissioni in atmosfera	<b>Art. 272 del D.Lgs n.152/2006;</b> art. 3 comma 1 lettera d) DPR 59/2013
<b><u>Comunicazione</u></b> o <b><u>nulla osta*</u></b> relativi all'inquinamento acustico	<b>Art. 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;</b> art. 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013
<b><u>Autorizzazione</u></b> all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura	<b>Art. 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99;</b> art. 3 comma 1 lettera f) DPR 59/2013
<b><u>Comunicazioni</u></b> in materia di rifiuti	<b>Artt. 215 e 216 del D.Lgs n.152/2006;</b> art. 3 comma 1 lettera g) DPR 59/2013



Alcuni aspetti delle normative di settore

Titolo	Ente	Tempistica	Validità
<b><u>Autorizzazione</u></b> agli scarichi	Comune per corpi superficiali/ Ente d'ambito per fogna	<u>90 gg</u>	4 anni
<b><u>Comunicazione</u></b> preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste	Regione / Comune per le AA.VV	n.d.	5 anni/ n.r. per le AA:VV
<b><u>Autorizzazione ordinaria</u></b> alle emissioni in atmosfera	UOD regionali	<u>120 gg</u>	15 anni
<b><u>Autorizzazione generale</u></b> alle emissioni in atmosfera	UOD regionali	n.d.	<b>n.r.</b>
<b><u>Comunicazione</u></b> o <b><u>nulla osta*</u></b> relativi all'inquinamento acustico	Comune	n.d.	n.r.
<b><u>Autorizzazione</u></b> all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura	Regione	<u>120 gg</u>	5 anni
<b><u>Comunicazione</u></b> proced. semplific. Operaz. Recupero rifiuti	Provincia	n.d.	n.d.



## **RICHIESTA di AUA e di ALTRI TITOLI ABILITATIVI**

**A.U.A.** - Provvedimento autorizzativo finale che  
sostituisce e ingloba 7 titoli autorizzativi

**E' possibile richiedere , ed acquisire, altre  
autorizzazioni, come quelle sanitarie (es. industria  
insalubre) e/o urbanistiche (es. permesso a costruire,  
agibilità), paesaggistiche, prevenzione incendi,  
nell'ambito dello stesso procedimento**



## La Conferenza di Servizi, C.d.S.

Legge n. 241/1990 e s.m.i.

<u>Chi indice la C.d.S.?</u>	<u>Perchè?</u>	<u>Quando è obbligatoria?</u>
<u>S.U.A.P.</u>	Se l'AUA riguarda anche altri procedimenti	Quando i procedimenti sono <u>superiori a 90 gg</u>
<u>Provincia</u>	Se l'AUA <u>non</u> riguarda anche altri procedimenti (solo AUA)	Quando i procedimenti sono <u>superiori a 90 gg</u>



## ATTORI di AUA

**Autorità Competente**,  
(**Provincia**), ai fini del  
rilascio, rinnovo,  
aggiornamento del  
provvedimento AUA che  
confluisce nel  
provvedimento  
conclusivo adottato dal  
SUAP

**S.U.A.P.**, unico punto che  
riceve, verifica, trasmette  
ad A.C. e S.C., può indire  
e convocare C.d.S. (art. 7  
DPR 160/10), riceve il  
titolo autorizzativo  
rilasciato dalla Provincia e  
adotta il provvedimento  
finale AUA

### **A.U.A.**

Provvedimento  
autorizzativo finale che  
sostituisce e ingloba 7  
titoli autorizzativi

**Soggetti Competenti** in  
materia ambientale: le  
PP.AA. e gli Enti Pubblici  
che intervengono nei  
procedimenti  
amministrativi dei titoli  
sostituiti dall'AUA, secondo  
le discipline di settore,  
nazionali e regionali

**Gestore**, persona fisica o  
giuridica che ha potere  
decisionale circa  
l'installazione o l'esercizio  
dello stabilimento e  
responsabile  
dell'applicazione dei  
limiti e delle prescrizioni  
del TUA

## ATTORI di AUA - Richiedente



### Richiedente/Gestore:

Il richiedente dovrà presentare istanza di AUA, allegando solo la documentazione prevista in relazione all'autorizzazione/comunicazione in scadenza o oggetto di modifica sostanziale, e contemporaneamente dichiarare che per le altre autorizzazioni esistenti non si richiedono modifiche, indicandone gli estremi e date dei rispettivi rilasci

### Proposizione dell'istanza di A.U.A.:

L'istanza è trasmessa al SUAP del Comune competente per via telematica secondo le modalità previste dall'art. 5 dell'allegato al D.P.R. 160/2010

## ATTORI di AUA - SCA



### Soggetti Competenti in materia ambientale:

- *Regione Campania* per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e all'utilizzo dei fanghi da depurazione, per la comunicazione di utilizzazione agronomica effluenti zootecnici e acque reflue;
- *Comune* per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, per la comunicazione/n.o. di impatto acustico, per la comunicazione di utilizzazione agronomica AA.VV.;
- *ARPAC*, quale organo tecnico L.Regione Campania n. 10/98;
- *ATO* per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- *ASL* competente per territorio;
- *Altre Amministrazioni* (ASI, Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino, Genio Civile).

## ATTORI di AUA - SUAP



### SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Effettua il controllo formale della richiesta e degli allegati;
- In caso di istanza incompleta dal punto di vista formale, tramite il Responsabile comunica al richiedente i documenti mancanti;
- In caso di istanza completa il Responsabile comunica l'avvio del procedimento al Richiedente, con avviso di eventuali integrazioni;
- Trasmette, solo per via telematica, la pratica alla Provincia per l'avvio del procedimento e ai SCA;
- Può indire e convocare C.d.S. nei casi in cui sia richiesta AUA più altri titoli abilitativi (con obbligo di indire, se tempi di rilascio sono superiori a 90 gg);
- Riceve il provvedimento finale dalla Provincia (rilascio, diniego, rinnovo dell'autorizzazione) e lo rilascia al Gestore



## ATTORI di AUA - PROVINCIA

- **La Provincia è Autorità Competente** ai fini del rilascio, rinnovo, aggiornamento del provvedimento AUA che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dal SUAP
- Organizza il controllo sostanziale dell'istanza e degli allegati;
- Trasmette al Gestore, tramite il SUAP, solo in via telematica, la richiesta di eventuale integrazioni documentali;
- Coordina i SCA in caso di CdS;
- Può indire e convocare C.d.S. nei casi in cui sia richiesta solo l'AUA senza altri titoli abilitativi (con obbligo di indire, se tempi di rilascio sono superiori a 90 gg);
- Adotta il provvedimento (di rilascio, diniego o rinnovo dell'autorizzazione) e lo trasmette al SUAP per il rilascio.

## Obbligo e/o facoltà di avvalersi di A.U.A.



Il regolamento DPR 59 /13 recita: l' AUA è *“il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale”*

La voce *“sostituisce”* implica l'obbligatorietà della richiesta di AUA (Circ.Minist. 49801 07/11/13), pena la frustrazione delle finalità di semplificazione introdotte e la perdita di vantaggi, per gli operatori privati ma anche pubblici, consistenti nella riduzione degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa

## Obbligo e/o facoltà di avvalersi di A.U.A.



Acclarato che il Regolamento dispone l'obbligo di fare richiesta dell'AUA ogni volta che un impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco, e previsti dalla legislazione ambientale vigente, si possono ipotizzare due situazioni nelle quali va calato l'obbligo :

- 1. Nuovo stabilimento/attività /impianto o in caso di trasferimento, e*
- 2. Stabilimento/attività /impianto esistente al 13/06/2013*

## Obbligo e/o facoltà di avvalersi di A.U.A.



### 1. *Nuovo stabilimento/attività /impianto o in caso di trasferimento*

La regola generale impone che l'AUA vada richiesta prima della costruzione e del successivo esercizio

La stessa regola prevede anche una eccezione, che dà al gestore la facoltà di non avvalersi dell'AUA:

- Se lo stabilimento è soggetto unicamente a più **Comunicazioni** o ad **Autorizzazioni di carattere generale** (emissioni), fermo restando il passaggio attraverso il SUAP per la presentazione delle singole istanze

Obbligo e/o facoltà di avvalersi di A.U.A.



2. *Stabilimento/attività /impianto esistente (al 13 giugno 2013)*

l'AUA va richiesta:

- allo scadere di una **Autorizzazione ordinaria** (scarichi, emissioni in atmosfera, utilizzo fanghi\*),
- allo scadere di una **Comunicazione** relativa ad una attività soggetta anche ad **Autorizzazione ordinaria**, e
- al verificarsi della necessità di una **Modifica sostanziale** che richiede la presentazione di una nuova AUA

\*In tale elenco di **Autorizzazioni ordinarie** non è compreso il "nulla osta di impatto acustico", operandosi in tal modo una equiparazione dello stesso ad una **Comunicazione**

Obbligo e/o facoltà di avvalersi di A.U.A.



Anche nel caso di *stabilimento/attività /impianto esistente*  
(al 13 giugno 2013)

ci sono delle eccezioni, vale a dire :

- Se l'impianto è soggetto unicamente a più *Comunicazioni* oppure congiuntamente a *Comunicazioni* e ad *Autorizzazioni di carattere generale* (emissioni in atmosfera), o
- Se viene a scadere una *Autorizzazioni di carattere generale* (emissioni in atmosfera) e l'attività sia soggetta anche ad altre *Autorizzazioni ordinarie* ancora efficaci e vigenti



## Proposizione dell'istanza di A.U.A.

Il SUAP esegue una **verifica formale** dell'istanza, controllando che sia presente tutta la documentazione richiesta per il titolo abilitativo in istanza e che tutta la modulistica sia stata compilata correttamente e debitamente timbrata e firmata

Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP comunica **l'avvio del procedimento** al richiedente, precisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni con conseguente sospensione dei termini.

Il SUAP immediatamente **trasmette** la documentazione **all'Autorità Competente** per l'istruttoria e ai **Soggetti competenti**, chiamati a partecipare al procedimento

## Modifica sostanziale o non sostanziale per impianto già in AUA



Quando si creano le condizioni per una modifica in un impianto in presenza di AUA già rilasciata, in tale circostanza occorre valutare la sostanzialità o meno della modifica, facendo riferimento alla singola normativa di settore.

La modifica non sostanziale è semplicemente comunicata direttamente all'Autorità competente e, se questa non si esprime entro 60 gg, si può procedere con la modifica stessa.

L'A.c., qualora lo ritenga necessario, provvede ad aggiornare l'autorizzazione

## Modifica sostanziale o non sostanziale



La modifica sostanziale invece richiede la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione

In tal caso, se la modifica sostanziale interessa un solo aspetto autorizzativo, la documentazione che accompagna l'istanza sarà relativa solo a quell'aspetto; per quanto concerne, invece, le altre autorizzazioni esistenti, occorrerà dichiarare che non si chiedono modifiche, non sarà necessaria alcuna allegazione documentale relativa ad esse, fermo restando l'obbligo di inserire nella richiesta tutti i riferimenti relativi (data e luogo di rilascio, estremi del rilascio)



Considerando tutti i titoli abilitativi ricompresi nell'AUA sottoriportati

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<b>Autorizzazione</b> agli scarichi	<b>Comunicazione</b> per l'utilizzazione agronomica di AA.VV. dei frantoi oleari e delle Acque Reflue	<b>Autorizzazione</b> ordinaria alle emissioni in atmosfera	<b>Autorizzazione generale (Comunicazione/ Deroga)</b> alle emissioni in atmosfera	<b>Comunicazione o nulla osta</b> relativi all'inquinamento acustico	<b>Autorizzazione</b> all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura	<b>Comunicazioni recupero/ smaltimento</b> rifiuti

Ne consegue che, in pratica, i titoli che possono riguardare i frantoi sono in numero inferiore, dato che:

- i titoli abilitativi relativi ai rifiuti non riguardano strettamente i frantoi,
- i due titoli per le emissioni in atmosfera sono alternativi e che un frantoio, che utilizza caldaie con potenze sotto soglia (vedasi tabella relativa) è impianto in deroga (parte I dell'Alleg. IV alla parte V) per il quale non è prevista nemmeno la comunicazione

Ai fini AUA, pertanto, un frantoio può essere soggetto ai titoli abilitativi:



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
**TITOLI ABILITATIVI E IMPATTO dei FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	
<b>Acque Tecnologiche che diventano Acque Reflue</b>	<b>Acque di Processo (AA.VV.) e Acque Tecnologiche</b>	<b>Emissioni in atmosfera da impianti e attrezzature</b>	<b>Rumore dalle attrezzature</b>	<b>Fanghi da impianto di depurazione</b>	
<b>Autorizzazione agli scarichi</b>	<b>Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, AA.VV. dei frantoi oleari e delle Acque Reflue provenienti dalle aziende</b>	<b>Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera</b>	<b>Autorizzazione generale (Comunicazione / Deroga) alle emissioni in atmosfera</b>	<b>Comunicazione o nulla osta relativi all'inquinamento acustico</b>	<b>Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura</b>

Di seguito è riportato un approfondimento per i singoli settori normativi <sup>23</sup>

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**



**Aliquote**

**A** - ACQUE  
LAVAGGIO  
OLIVE

**B** - ACQUE  
LAVAGGIO  
IMPIANTI E  
SUPERFICI

**C** - ACQUE  
SERVIZI  
IGIENICI E  
MENSE

**D** - ACQUE  
METEORICHE DI  
DILAVAMENTO

**E** -  
AA.VV.

**Acque**

**Tecnologiche**

**che diventano  
Acque Reflue**

L'aliquota **D** è costituita dalle acque meteoriche che incidono sull'area dove è ubicato il frantoio. Se incidono su superfici che sono "in connessione funzionale con le attività produttive" le acque meteoriche si caricano di inquinanti e diventano reflui industriali, andando a costituire uno scarico, che deve essere autorizzato. Se, invece, nel frantoio si adottano tutte le misure per evitare che le acque meteoriche "si sporchino" (per es. con la copertura delle aree connesse alle attività produttive), queste, non essendo state oggetto di regolamentazione regionale, non sono soggette a prescrizioni derivanti dalla parte III del D.Lgs. 152/06.

**Autorizzazione  
agli scarichi**

Per le acque meteoriche, nella tabella seguente sono indicati gli aspetti autorizzativi e alcuni suggerimenti in rapporto alle caratteristiche delle superfici incidenti.

DPR 59/2013  
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.

**IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**



TIPOLOGIA REFLUI/ACQUE	SUP. INCIDENTE IN CONNESSIONE FUNZIONALE CON ATTIVITÀ INQUINANTI		SUPERFICIE INCIDENTE IMPERMEABILIZZATA		SUP. INCIDENTE DOTATA DI UNA RETE DI RACCOLTA COLLETTAMENTO		INTERVENTI CONSIGLIATI/ANNOTAZIONI	ASPETTO AUTORIZZATIVO
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Acque meteoriche di dilavamento che hanno natura di reflui industriali	SI		SI		SI		Nessuno	Scarico in corpo ricettore previa autorizzazione
	SI		SI			NO	Si ritiene necessario il collettamento perché reflui industriali	
	SI			NO		NO	Si ritengono necessari impermeabilizzazione e collettamento perché reflui industriali	
	SI			NO	SI		Si ritiene necessario impermeabilizzare perché reflui industriali	
Acque meteoriche che, pur non avendo natura di reflu, vanno a costituire uno scarico*		NO		NO	SI		Nessuno, in quanto le acque meteoriche sono collettate (e quelle di infiltrazione non comporterebbero problematiche ambientali)	Scarico in corpo ricettore ammesso
		NO	SI		SI		Nessuno, in quanto le acque meteoriche sono collettate	
Acque meteoriche di ruscellamento che non hanno natura di reflu		NO	SI			NO	Nessuno, in quanto la dispersione non comporterebbe problematiche ambientali	Escluse dall'ambito di applicazione della disciplina degli scarichi
		NO		NO		NO	Nessuno, in quanto la dispersione e la infiltrazione non comporterebbero problematiche ambientali	

Si definisce scarico "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del reflu con il corpo ricettore, indipendente mente dalla loro natura inquinante".

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE



Aliquote

**A** - ACQUE  
LAVAGGIO  
OLIVE

**B** - ACQUE  
LAVAGGIO  
IMPIANTI E  
SUPERFICI

**C** - ACQUE  
SERVIZI  
IGIENICI E  
MENSE

**D** - ACQUE  
METEORICHE DI  
DILAVAMENTO

**E** -  
AA.VV.

Acque  
Tecnologiche  
che diventano  
Acque Reflue

L'aliquota **E**, costituita dalle "acque di processo" (così dette in quanto entrano direttamente in contatto nel processo produttivo con la materia prima), comprensiva eventualmente anche delle "sanse vergini denocciolate", è destinata ordinariamente all'utilizzo agronomico su terreni adibiti ad usi agricoli tramite fertirrigazione della parte liquida e spandimento controllato della parte solida (ai sensi della L. 11 novembre 1996 n. 574, del DM 06 luglio 2005, della DGRC n. 398 del 28 marzo 2006 e del DRD n. 2588 del 03 luglio 2006).

Autorizzazione  
agli scarichi

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
**IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**



*Aliquote*

**A** - ACQUE  
LAVAGGIO  
OLIVE

**B** - ACQUE  
LAVAGGIO  
IMPIANTI E  
SUPERFICI

**C** - ACQUE  
SERVIZI  
IGIENICI E  
MENSE

**D** - ACQUE  
METEORICHE DI  
DILAVAMENTO

**E** -  
AA.VV.

**Acque**

**Tecnologiche**

**che diventano  
Acque Reflue**

Anche le aliquote **A** e **B**, definite “*acque tecnologiche*”, in quanto utilizzate collateralmente al vero e proprio processo produttivo dell’olio, vanno ad aggiungersi all’aliquota **E**, seguendone l’ordinario utilizzo agronomico attraverso la fertirrigazione; a tal riguardo, l’art 6 lett. A.2.a del DRD n. 2588/06 statuisce, nell’ambito della definizione della capacità di stoccaggio del frantoio e della stima circa la Produzione delle Acque di Vegetazione, definita  $P(AV)$ , che questa stessa è comprensiva delle acque di lavaggio delle olive e degli impianti ed è data dalla potenzialità produttiva del frantoio, ( $Pf$ ), moltiplicato il coefficiente  $r$ , dipendente dal tipo di impianto.

**Autorizzazione  
agli scarichi**

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
 IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE



Aliquote

**A - ACQUE  
LAVAGGIO  
OLIVE**

**B - ACQUE  
LAVAGGIO  
IMPIANTI E  
SUPERFICI**

**C - ACQUE  
SERVIZI  
IGIENICI E  
MENSE**

**D - ACQUE  
METEORICHE DI  
DILAVAMENTO**

**E -  
AA.VV.**

**Acque  
Tecnologiche  
che diventano  
Acque Reflue**

La restante aliquota **C**, ai sensi dell'art. 101 co. 7 lett.c del D.Lgs 152/06 e ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, se proveniente da "frantoi aziendali", può costituire, eventualmente anche assieme alle aliquote **A** e **B**, uno scarico di *acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (a.r.d.)*, per le quali non è richiesta autorizzazione allo scarico in fogna, fermo restando il rispetto dei limiti e dei regolamenti.

**Autorizzazione  
agli scarichi**

Ovviamente, in assenza di impianto fognario in cui effettuare il confluimento, il gestore del frantoio può decidere di gestire l'aliquota **C** come rifiuto liquido, utilizzando per lo stoccaggio strutture di accumulo a perfetta tenuta, da smaltire periodicamente con bottino.

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
 IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE



Aliquote

**A - ACQUE  
LAVAGGIO  
OLIVE**

**B - ACQUE  
LAVAGGIO  
IMPIANTI E  
SUPERFICI**

**C - ACQUE  
SERVIZI  
IGIENICI E  
MENSE**

**D - ACQUE  
METEORICHE DI  
DILAVAMENTO**

**E -  
AA.VV.**

**Acque  
Tecnologiche  
che diventano  
Acque Reflue**

Ulteriore possibilità di **assimilazione alle a.r.d.** per le aliquote **A**, **B** e **C**, se prodotte dalle “piccole aziende agro-alimentari”, è consentita dal Regolamento regionale n. 6 del 24/09/13, che assimila alle a.r.d. i reflui che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del regolamento stesso e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di garantire il rispetto dei valori limite di emissione (v.l.e.) previsti dalla normativa per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tab. B, valgono i v.l.e. previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del TUA.

Infine, con l'art. 65 della L. 221/2015 è giunta l'assimilazione, ai fini dello scarico in fogna, delle “acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari”, quindi delle aliquote **A**, **B**, **C** e **D**, per la cui trattazione si rimanda alla parte specifica di questa presentazione. Nella tabella seguente si riporta un riepilogo delle assimilazioni.

**Autorizzazione  
agli scarichi**

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
 IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**



PROVENIENZA REFLUO	NATURA	SCARICO IN FOGNA	AUTORIZZAZIONE PER SCARICO IN FOGNA
<p><u>Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame</u>, che esercitano <u>anche</u> attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola (olive), inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività <b>(art. 101 co. 7 lett.c del D.Lgs 152/06)</b></p>	Assimilate alle a.r.d.	Ammesso	Autorizzazione non richiesta
<p>Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo con produzione di: acque reflue non superiore a 4000 m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di Azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno <b>(art. 3 co. 1 lett. a del Regolamento n. 6 del 24/09/2013)</b></p>	Assimilate alle a.r.d.	Ammesso	Autorizzazione non richiesta
<p>Attività i cui reflui presentano caratteristiche qualitative di cui alla tabella B e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i v.l.e. previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri non ricompresi nella Tab. B, valgono i v.l.e. della Tabella 3 All. 5 Parte III del D. Lgs. 152/2006 <b>(Regolamento regionale n. 6/2013)</b></p>	Assimilabili alle a.r.d.	Ammesso	Autorizzazione non richiesta, ma è fatto obbligo di consentire i controlli e di presentare richiesta di assimilazione con una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) all'Autorità competente
<p>Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari <b>(ai sensi dell'art. 65 L. 221/2015)</b></p>	Assimilate alle a.r.d.	Ammesso solo in fogna	Ove l'Ente di Governo dell'Ambito e il Gestore d'Ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione <b>30</b>

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE



Aliquote

**A** - ACQUE  
LAVAGGIO  
OLIVE

**B** - ACQUE  
LAVAGGIO  
IMPIANTI E  
SUPERFICI

**C** - ACQUE  
SERVIZI  
IGIENICI E  
MENSE

**D** - ACQUE  
METEORICHE DI  
DILAVAMENTO

**E** -  
AA.VV.

Acque  
Tecnologiche  
che diventano  
Acque Reflue

Utilizzando una norma diversa dalla L. 11 novembre 1996 n. 574 che dispone l'utilizzazione agronomica delle AA.VV., le aliquote **A**, **B**, e **C**, possono comunque essere destinate alla utilizzazione agronomica, pur non nella loro totalità e previa comunicazione (DM n. 5046 del 25 febbraio 2016), in quanto sono "*acque reflue*" (ai sensi dell'art. 3 co.1 lett. f del citato DM) *che non contengono sostanze pericolose e provenienti da aziende*, così come elencate ed evidenziato nella tabella seguente

Autorizzazione  
agli scarichi

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
**IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**



**Acque di Processo (AA.VV.) e Acque Tecnologiche**

**Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, AA.VV. dei frantoi oleari e delle Acque Reflue provenienti dalle aziende**

PROVENIENZA REFLUO	POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
<p><u>Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame</u>, che esercitano <u>anche</u> attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola (olive), inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività</p>	<p>SI - Acque reflue di lavorazione                      NO - acque lavaggio spazi esterni non connessi con il ciclo di lavorazione</p>
<p>Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo con produzione di: acque reflue non superiore a 4000 m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di Azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno</p>	<p>SI – Acque reflue                      NO - acque lavaggio spazi esterni non connessi con il ciclo di lavorazione</p>

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
 IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE



**Emissioni da impianti e attrezzature**

**Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera**  
 Art. 269 Parte V  
 D.Lgs 152/06

**Autorizzazione generale (Comunicazione / Deroga) alle emissioni in atmosfera**  
 Art.272 co. 1  
 Parte V D.Lgs 152/06

In linea generale gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera sono soggetti all'autorizzazione ordinaria (art.269); alcune categorie di impianti, con emissioni scarsamente rilevanti (ex-IAPS), elencate nella parte I dell'All. IV alla parte V del D.Lgs 152/06, non sono soggette ad autorizzazione.

I frantoi, quando dispongono di caldaie con potenza sotto soglia in funzione dei diversi combustibili (vedi tabella seguente), rientrando in questo elenco di cui all'art. 272 co. 1 (lett. kk-ter), **impianti ed attività in deroga**, sono stati esclusi dall'Autorità competente anche dall'obbligo di invio di comunicazione.

Per completezza si riporta che la Campania (D.G.R. n. 82/2012) ha adottato per alcuni impianti ed attività in deroga, **l'autorizzazione di carattere generale**, di cui alla parte II All. IV parte V



**DPR 59/2013**  
**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.**  
**IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**

<b>Emissioni da impianti e attrezzature</b>		<b>Tipologia di impianti</b>		<b>Potenza termica nominale</b>	<b>Titolo abilitativo richiesto</b>	
		Frantoio	+	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biomasse, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodisel	≤ 1 MW	In deroga (senza comunicazione)
Frantoio	+	> 1 MW	Autorizzazione ordinaria			
<b>Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera</b> <b>Art. 269 Parte V D.Lgs 152/06</b>	<b>Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera</b> <b>Art.272 co. 1 Parte V D.Lgs 152/06</b>	Frantoio	+	Impianti di combustione alimentati a biomasse, alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione	≤ 0,3 MW	In deroga (senza comunicazione)
		Frantoio	+		> 0,3 MW	Autorizzazione ordinaria
		Frantoio	+	Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL	< 3 MW	In deroga (senza comunicazione)
		Frantoio	+		≥ 3 MW	Autorizzazione ordinaria
		Frantoio	+	Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas	≤ 3 MW	In deroga (senza comunicazione)
		Frantoio	+		> 3 MW	Autorizzazione ordinaria

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
**IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**



**Rumore dalle  
attrezzature**

**Comunicazione  
o nulla osta  
relativi all'  
inquinamento  
acustico**

Per quanto concerne il rumore, a seguito delle semplificazioni introdotte dal DPR n. 227/2011, si configurano 4 casi:

- Attività a bassa rumorosità elencate nell'All. B del DPR, le cui emissioni di rumore si prevede non superino i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente;
- Attività (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar ...) con impianti di diffusione sonora o dove si tengono manifestazioni con diffusione di musica o con strumenti musicali, le cui emissioni sonore si prevede non superino i limiti del PZA
- Attività diverse dalle precedenti, le cui emissioni sonore si prevede non superino i limiti del PZA

In questi tre casi è sufficiente la **comunicazione** mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 co. 5 della L. 26/10/1995, n. 447

Nel caso (il quarto) invece si prevede che le emissioni possano superare i limiti anzidetti, c'è l'obbligo di richiedere il **nulla osta** di impatto acustico, presentando la documentazione, di cui all'art. 8 co. 6 della L. 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
**IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**



**Rumore dalle  
attrezzature**

I frantoi, pur non ricompresi tra le attività elencate all'allegato B del DPR 19 ottobre 2011, n. 227, godono anch'essi delle semplificazioni in materia ambientale per le imprese dettate dal citato DPR.

**Comunicazione  
o nulla osta  
relativi all'  
inquinamento  
acustico**

Qualora si prevede che le emissioni di rumore del frantoio non possano superare i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente, è sufficiente la **comunicazione** mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 co.5 della L. 26/10/1995, n. 447

Nel caso invece si prevede che le emissioni possano superare i limiti anzidetti, c'è l'obbligo di richiedere il **nulla osta** di impatto acustico, presentando la documentazione, di cui all'art. 8 co. 6 della L. 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
**IMPATTO DEI FRANTOI OLEARI su ACQUA, SUOLO, ARIA, RUMORE**



**Fanghi  
impianto di  
depurazione**

Con D.G. R. n. 170 del 29.04.2014, pubblicata sul BURC n. 39 del 09/06/2014, è stata approvata la "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione", emanata ai sensi del D. lgs. del 27 gennaio 1992, n. 99

La disciplina fissa i criteri e le norme tecniche per l'utilizzo dei fanghi di depurazione a scopo agronomico, per prevenire possibili fenomeni di contaminazione del suolo e inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione e favorendone nello stesso tempo la corretta utilizzazione.

**Autorizzazione  
all'utilizzo dei  
fanghi derivanti  
dal processo di  
depurazione in  
agricoltura**

Nel disciplinare sono inoltre stabilite:

- le modalità autorizzative per l'utilizzo dei fanghi a fini agronomici;
- le condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, alle caratteristiche dei suoli;
- le quantità applicabili e gli strumenti da adottare in relazione alle colture praticate;
- le ulteriori limitazioni e i divieti di utilizzo.

Trattandosi di normativa recente, si rimanda la trattazione ad altra sede

# Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Assimilazione alle acque reflue domestiche



## Testo dell'art. 65 - Acque reflue dei frantoi oleari

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Sono altresì **assimilate alle acque reflue domestiche**, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, **le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.**

*(continua)*



## Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Assimilazione alle acque reflue domestiche

Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e' ammesso, **ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, ....** (continua)



# Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Assimilazione alle acque reflue domestiche

.... **previo idoneo trattamento che garantisca  
il rispetto  
delle norme tecniche,  
delle prescrizioni regolamentari e  
dei valori limite adottati dal gestore del servizio  
idrico integrato  
in base alle caratteristiche e all'effettiva capacita' di  
trattamento dell'impianto di depurazione**»  
*(fine)*

# Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X

## Assimilazione alle acque reflue domestiche



*Aliquote  
prodotte in  
un frantoio*

A - ACQUE  
LAVAGGIO  
OLIVE

B - ACQUE  
LAVAGGIO  
IMPIANTI E  
SUPERFICI

C - ACQUE  
SERVIZI  
IGIENICI E  
MENSE

D - ACQUE  
METEORICHE DI  
DILAVAMENTO

E -  
AA.VV.

La norma suddetta stabilisce in pratica che **TUTTE** le aliquote nel loro complesso (A+B+C+D+E), in quanto *“acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, ai fini dello scarico in fognatura”* sono assimilate alle a.r.d. e pertanto per esse non è richiesta autorizzazione allo scarico in fogna, fermo restando il rispetto dei limiti e dei regolamenti

A tale norma, però, non possono aderire **TUTTI** i Frantoi, ma solo :

- quelli che hanno la possibilità di allacciarsi in fogna
- quelli che *“trattano”* olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertirrigazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili (i due criteri individuati, provenienza e terreni accidentati, devono coesistere), e

# Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X

## Assimilazione alle acque reflue domestiche



*Aliquote  
prodotte in  
un frantoio*

A - ACQUE  
LAVAGGIO  
OLIVE

B - ACQUE  
LAVAGGIO  
IMPIANTI E  
SUPERFICI

C - ACQUE  
SERVIZI  
IGIENICI E  
MENSE

D - ACQUE  
METEORICHE DI  
DILAVAMENTO

E -  
AA.VV.

- ..... e, infine ma soprattutto, quei frantoi che si fanno carico di effettuare, sui reflui assimilati e scaricati in fogna, un trattamento preventivo (*previo*), tale da (*idoneo*) garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore in relazione alla effettiva capacità depurativa dell'impianto di trattamento finale a valle del sistema fognario

Nel merito degli scarichi in fogna di reflui assimilati alle acque reflue domestiche, la normativa vigente (la Parte Terza del D. Lgs n. 152/2006 , cosiddetto TUA) detta le prescrizioni seguenti

# Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Assimilazione alle acque reflue domestiche



l'osservanza dei regolamenti emanati dal Soggetto gestore del S.I.I. ed approvati dall'Ente di governo dell'Ambito competente per gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, che sono, tra l'altro, sempre ammessi (co. 2 art. 107-Scarichi in rete fognaria del D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza)

il rispetto dei valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza per tutti gli scarichi, che sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (co. 2 art. 101-Criteri generali della disciplina degli scarichi del D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza)

# Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Assimilazione alle acque reflue domestiche



## Art. 101 co. 3 del D. Lgs 152/2006

Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi dell'art. 101 co. 7 lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità Competente per il controllo assunto a riferimento per il campionamento, che ..... Va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.



## Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Assimilazione alle acque reflue domestiche

il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli è effettuato dall'autorità competente (co. 5 dell'art. 128-*Soggetti tenuti al controllo* del D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza)

le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, sono effettuati dall'autorità competente al controllo, che è autorizzata (co. 1 dell'art. 129-*Accessi ed ispezioni* del D. Lgs. 152/2006 - Parte Terza)

## Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Autorità Competente



Relativamente all'Autorità che ha la competenza per gli scarichi in fogna, si introducono alcune nozioni sul **Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)**: istituito dalla Legge n. 36 del 1994 "Legge Galli", poi confluita nel D. Lgs. 152, il S.I.I. costituisce l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili (servizio idrico), nonché di raccolta (servizio fognatura) e depurazione (servizio di depurazione) delle acque reflue, garantiti all'interno di una parte delimitata di territorio regionale, individuato per legge e definito A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale), governato da un **Ente d'Ambito**, che, a sua volta, affida ad un **Soggetto Gestore** appunto la gestione operativa di tale Servizio.

# Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Autorità Competente



La recente D.G.R. n. 411 del 09.09.2015 dal titolo “Riordino del Servizio Idrico Integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano” ha introdotto un disegno di legge regionale, in base al quale è stato individuato un **unico ATO (Ambito territoriale ottimale)**, coincidente con il territorio della Regione, ed è stato istituito il relativo soggetto di governo, **l’Ente Idrico Campano (EIC)**. Sempre in base al nuovo riordino, l’Ambito territoriale ottimale sarà ripartito in 5 **Ambiti distrettuali**, corrispondenti agli **ex-Enti d’Ambito**: Napoli, Sarnese-Vesuviano, Sele, Caserta, Calore-Irpino.

# Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Autorità Competente



Ciascun **Ambito distrettuale** garantisce i servizi di raccolta fognaria e depurazione delle acque reflue, nel rispettivo territorio di competenza, **mediante un soggetto operativo, definito Gestore**, mentre resta di competenza dell'EIC la predisposizione, l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, nonché **l'individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato in ogni Ambito distrettuale e l'affidamento del servizio, oltre alla predisposizione e approvazione delle convenzioni con i gestori e dei relativi disciplinari.**

**Al momento, non tutti gli Ambiti hanno un gestore unico, anzi in alcuni di essi coesistono una molteplicità di gestori e numerose gestioni comunali in economia**

## Legge 28 dicembre 2015 n. 221 - Capo X Autorità Competente



Ai fini della individuazione dell'iter da seguire per l'allacciamento in fogna, gli Ambiti si sono dati delle regole valide per le acque reflue assimilate ai sensi del Regolamento regionale n. 6/2013

Ipotizzando di estendere tali regole anche alle assimilate ai sensi, si riporta nel seguito l'iter individuato da uno di tali ambiti:

è richiesta la presentazione di una modulistica di autocertificazione attestante che la ditta scarica in pubblica fogna acque reflue da una delle categorie di attività assimilate alle domestiche; tale dichiarazione, unitamente alla documentazione richiesta, va consegnata al SUAP, qualora operativo presso il Comune, o inviata per PEC all'Ente d'Ambito

Per ulteriori informazioni riferirsi agli Ambiti di competenza

Obbligo e/o facoltà di avvalersi di A.U.A.



TABELLA di SINTESI DELL'OBBLIGO O NON OBBLIGO DI RICHIESTA AUA

Casistica	Comunicazione	Autorizzazione ordinaria	Autorizzazione generale	Modifica sostanziale che richiede presentazione di una nuova AUA		Richiesta di AUA
Caso 1	=====	Frantoio con <b>Autorizzazione ordinaria</b> scaduta	=====	=====	⇒	Richiesta Obbligatoria
Caso 2	Frantoio con <b>Comunicazione</b> scaduta	Frantoio con <b>Autorizzazioni ordinarie</b> rilasciate e in corso di validità	=====	=====	⇒	Richiesta Obbligatoria
Caso 3	=====	=====	=====	Necessità di introdurre tale modifica sostanziale nel ciclo produttivo	⇒	Richiesta Obbligatoria
Caso 4	Frantoio soggetto unicamente a più <b>Comunicazioni</b>	=====	=====	=====	⇒	Richiesta NON Obbligatoria
Caso 5	Frantoio soggetto a più <b>Comunicazioni</b>	=====	Frantoio con anche <b>Autorizzazione generale</b> rilasciata e in corso di validità	=====	⇒	Richiesta NON Obbligatoria
Caso 6	=====	Frantoio con anche <b>Autorizzazioni ordinarie</b> rilasciate e in corso di validità	Frantoio con <b>Autorizzazione generale</b> scaduta	=====	⇒	Richiesta NON Obbligatoria

**TITOLI ABILITATIVI PER I FRANTOI OLEARI**



Partendo da questa situazione si possono ipotizzare vari casi

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	
<b>Autorizzazione</b> agli scarichi	<b>Comunicazione</b> per l'utilizzazione agronomica di AA.VV. dei frantoi oleari e delle AcqueReflue	<b>Autorizzazione ordinaria</b> alle emissioni in atmosfera	<b>Autorizzazione generale (Comunicazione/ Deroga)</b> alle emissioni in atmosfera	<b>Comunicazione o nulla osta</b> relativi all'inquinamento acustico	<b>Autorizzazione</b> all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

**Primo esempio- Frantoio A, soggetto solo a comunicazioni di cui 1 in scadenza**

1. non produce scarichi, perché smaltisce le acque reflue come rifiuti liquidi e le acque meteoriche restano tali, tratta le acque reflue e le assimila (ai sensi dell'art. 65), è un frantoio aziendale o piccola azienda agroalimentare e quindi fertirriga
2. **Ha la comunicazione per lo spandimento delle AA.VV. in scadenza**
3. È impianto in deroga per le immissioni in atmosfera
4. E' in possesso di comunicazione/nulla osta di impatto acustico
5. Smaltisce i fanghi dell'eventuale depurazione come rifiuti

Essendo in tal caso il frantoio soggetto solo a comunicazioni, quantunque una in scadenza, **il gestore HA FACOLTA' di non fare istanza AUA** e quindi può seguire l'iter, previsto dalla rispettiva normativa di settore, per la comunicazione in scadenza. Identica procedura può seguire il gestore anche se a scadere fosse il titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera o di impatto acustico

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
 TITOLI ABILITATIVI PER I FRANTOI OLEARI



<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	
<b>Autorizzazione</b> agli scarichi	<b>Comunicazione</b> per l'utilizzazione agronomica di AA.VV. dei frantoi oleari e delle Acque Reflue	<b>Autorizzazione</b> ordinaria alle emissioni in atmosfera	<b>Autorizzazione generale (Comunicazione/ Deroga)</b> alle emissioni in atmosfera	<b>Comunicazione o nulla osta</b> relativi all'inquinamento acustico	<b>Autorizzazione</b> all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

Secondo caso - Frantoio B, soggetto a comunicazioni e anche ad autorizzazioni

1. produce scarichi ed ha l'autorizzazione allo scarico in scadenza
2. È in possesso di comunicazione per lo spandimento delle AA.VV.
3. È impianto in deroga per le immissioni in atmosfera
4. E' in possesso di comunicazione/nulla osta di impatto acustico
5. Smaltisce i fanghi dell'eventuale depurazione come rifiuti

Essendo in scadenza una delle tre autorizzazioni, **il gestore del frantoio HA L'OBBLIGO di fare istanza AUA** (un anno prima della scadenza per gli scarichi), allegando alla richiesta esclusivamente la documentazione relativa all'autorizzazione in scadenza e indicando per tutti gli altri titoli abilitativi i dati relativi ai rispettivi rilasci (data, luogo, estremi)

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
TITOLI ABILITATIVI PER I FRANTOI OLEARI**



<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	
<b>Autorizzazione</b> agli scarichi	<b>Comunicazione</b> per l'utilizzazione agronomica di AA.VV. dei frantoi oleari e delle Acque Reflue	<b>Autorizzazione</b> ordinaria alle emissioni in atmosfera	<b>Autorizzazione generale (Comunicazione/ Deroga)</b> alle emissioni in atmosfera	<b>Comunicazione o nulla osta</b> relativi all'inquinamento acustico	<b>Autorizzazione</b> all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

**Terzo caso - Frantoio C, formazione di una autorizzazione**

1. produce scarichi e possiede l'autorizzazione allo scarico vigente
2. È in possesso di comunicazione per lo spandimento delle AA.VV.
3. È impianto in deroga per le immissioni in atmosfera
4. È in possesso di comunicazione/nulla osta di impatto acustico
- 5. Chiede l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura**

Configurandosi tale situazione come formazione di una delle tre autorizzazioni previste, **il gestore del frantoio HA L'OBBLIGO di fare istanza AUA** un mese prima dell'inizio dell'utilizzo dei fanghi, allegando alla richiesta esclusivamente la documentazione relativa al titolo richiesto e indicando per tutti gli altri titoli abilitativi i dati relativi ai rispettivi rilasci (data, luogo, estremi)

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.  
 TITOLI ABILITATIVI PER I FRANTOI OLEARI



<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<b>Autorizzazione</b> agli scarichi	<b>Comunicazione</b> per l'utilizzazione agronomica di AA.VV. dei frantoi oleari e delle Acque Reflue	<b>Autorizzazione</b> ordinaria alle emissioni in atmosfera	<b>Autorizzazione</b> generale ( <b>Comunicazione/ Deroga</b> ) alle emissioni in atmosfera	<b>Autorizzazione</b> all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

Quarto caso - Frantoio D, che installa una caldaia a biomassa di potenza >1 MW sostituendo una caldaia a gasolio con potenza < 1MW

1. E' in possesso di autorizzazione allo scarico vigente
2. È in possesso di comunicazione per lo spandimento delle AA.VV.
3. **Passaggio da impianto in deroga per le emissioni in atmosfera ad impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria per le emissioni**

4. E' in possesso di comunicazione/nulla osta di impatto acustico
5. È in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi vigente



Configurandosi tale situazione come formazione di una delle tre autorizzazioni previste, **il gestore del frantoio HA L'OBBLIGO di fare istanza AUA**, allegando alla richiesta esclusivamente la documentazione relativa al titolo richiesto e indicando per tutti gli altri titoli abilitativi i dati relativi ai rispettivi rilasci (data, luogo, estremi)



*DPR 59/2013*  
*REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'A.U.A.*  
***D.G.R. Campania n. 168 del 26.04.2016***

Con la DGR n.168 del 2016, la Regione Campania ha elaborato un proprio modello di istanza AUA e una Guida relativa; ha provveduto infatti all'approvazione di :

- Guida Operativa
- Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- Modello unico regionale di istanza di autorizzazione AUA
- Modello di comunicazione di avvio del procedimento



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ATTIVITA' FORMATIVA

**Piano per il Lavoro – Concorso unico territoriale per le Amministrazioni della Regione Campania - Avvio percorso formativo**

3° Giornata

Direzione Generale– NAPOLI

*Rev. 25.08.2020*

Dott. Claudio MARRO  
Direttore Tecnico f.f.  
A.R.P.A.C.

[c.marro@arpacampania.it](mailto:c.marro@arpacampania.it)

Tel. 081/2326445

Dott. Pasquale FALCO  
A.R.P.A.C. – Direzione Tecnica  
U.O.Rifiuti e Uso del Suolo

[p.falco@arpacampania.it](mailto:p.falco@arpacampania.it)

Tel. 081/2326444